

» Veneto LR 03/02/2006 n. 2**Art. 50**

Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.

[1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dei consorzi di bonifica che disciplina tra l'altro i criteri specifici di esenzione o riduzione dei contributi consortili.

2. Se la legge regionale di cui al comma 1 non è approvata entro il 31 dicembre 2006, a decorrere dal primo gennaio 2007 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai consorzi di bonifica un contributo straordinario in sostituzione della contribuzione consortile dei proprietari di immobili tenuti al pagamento di un contributo di importo massimo di euro 16,53 ⁽²⁸⁾.

2-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al comma 2 sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1 ⁽²⁹⁾.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 22.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica" del bilancio pluriennale 2006-2008] ⁽³⁰⁾.

⁽²⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 19 febbraio 2007, n. 2. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di euro 20,00 con quello attuale di euro 16,53.

⁽²⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

⁽³⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 45, comma 1, lettera e), L.R. 8 maggio 2009, n. 12 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del medesimo articolo).